

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 102/12/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 24.06.2008 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pavia - notificava l'Avviso di Accertamento n. R2Q01A00118 al Sig. Mu. Gi., titolare dell'impresa Individuale Astor di Vigevano, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, e dell'art. 54 del D.P.R. 633/73 e D.Lgs n. 446/97, provvedeva ad accertare, per l'anno d'imposta 2004, maggiori imponibili ai fini Irpef, Irap, Iva, addizionali, interessi e sanzioni, per un importo complessivo di € 293.394,86.

L'Avviso di Accertamento si fondava su una nota dell'Agenzia delle Entrate di Casoria con la quale veniva segnalato che a seguito di regolare verifica fiscale era stato accertato che i fornitori della ditta Caspel non disponevano di alcuna sede operativa, molti di essi avevano iniziato/cessato l'attività nell'arco di due/tre anni dall'inizio, che non avevano presentato dichiarazione dei redditi/Iva. Veniva infine riscontrato che la predetta ditta Caspel non aveva la capacità di fornire merci ai propri clienti, per cui, le fatture di vendita emesse erano relative ad operazioni inesistenti.

Nei confronti del sig. Mu. Gi. - titolare della ditta Astor - venivano riscontrate n. 12 fatture, emesse dalla ditta Caspel di Casoria, per un imponibile di € 210.441,00 oltre Iva per € 42.086,00, ritenute, con l'avviso di accertamento de quo, riferite ad operazioni inesistenti.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di Pavia avverso l'Avviso di Accertamento n. R2Q01A00118, eccependone la nullità per carenza di motivazione.

L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando le eccezioni del ricorrente, sottolineando la legittimità del proprio operato, sviluppato nel rispetto della normativa in materia fiscale e sostenuto da prove documentali ed indiziarie, univoche e concordanti.

La Commissione Tributaria di Pavia - sezione n. 01 - con sentenza n.98 del 12.05.2009, rigettava il ricorso, compensando le spese di giudizio.

Il ricorrente appella la sentenza proponendo le medesime eccezioni già presentate in sede di ricorso di primo grado (nullità dell'avviso, carenza e contraddittorietà della motivazione).

L'Ufficio propone controdeduzioni a sostegno della sentenza di primo grado e della legittimità dell'avviso di accertamento.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Esaminata e valutata la documentazione prodotta dalle parti, acquisita agli atti, la Commissione ritiene doversi rigettare l'atto di appello proposto dal ricorrente, sulla base delle seguenti motivazioni.

La Commissione rileva, infatti, la non sussistenza di alcun difetto di motivazione dell'accertamento, avendo l'Ufficio indicato compiutamente gli elementi presi in esame per la rettifica del reddito d'impresa dichiarato, senza limitarsi al semplice rinvio della segnalazione dell'Ufficio di Casoria, in coerenza con l'orientamento in materia della Corte di Cassazione. L'Ufficio ha pertanto pienamente dimostrato il fatto costitutivo della pretesa fiscale, secondo la corretta interpretazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/72.

La Commissione rileva, ancora, che l'Ufficio è legittimato a procedere alla rettifica del reddito d'impresa, pure quando le presunzioni trovano il fondamento dai verbali di ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, anche sulla base dell'orientamento giurisprudenziale prevalente della Corte di Cassazione: per ultimo la sentenza n. 24433 del 03.07.2008. che testualmente statuisce: "L'Amministrazione Finanziaria deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria e della maggiore base imponibile, il

contribuente deve allegare i fatti impeditivi ed estintivi di tale pretesa. Pertanto, qualora l'inesattezza, incompletezza od infedeltà dei dati esposti nella dichiarazione risultino in modo certo o diretto dagli accertamenti compiuti a carico di terzi soggetti, siffatte risultanze ben possono essere utilizzate nei confronti del contribuente anche prescindendo da ispezioni o verifiche presso il medesimo".

Ne consegue che l'Ufficio ha assolto l'onere della prova dell'inattendibilità delle fatture contestandone l'inesistenza delle operazioni, sulla base dei rilievi riscontrati nell'ambito dell'attività di verifica: la ditta Caspel di Casoria, da cui il ricorrente si approvvigionava delle lastre di gomma, non era in grado di poter fornire le merci che fatturava ai propri clienti.

Di conseguenza le fatture di vendita emesse dall'appellante sono fondatamente relative ad operazioni inesistenti.

La sentenza dei giudici di primo grado va perciò confermata. L'appello va pertanto rigettato. Le spese di lite, liquidate d'ufficio come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3300,00.